

Progetto di fusione per incorporazione in Pirelli & C. A.p.A. (previa sua trasformazione in società per azioni) di Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. e di Pirelli S.p.A. redatto ai sensi dell'art. 2501 bis cod. civ.

Premesso che:

- a. Si intende procedere alla fusione per incorporazione in Pirelli & C. A.p.A. (previa sua trasformazione, nella stessa assemblea chiamata ad approvare il presente progetto di fusione, ma con effetto immediato, da società in accomandita per azioni in società per azioni - di seguito Pirelli & C.) di Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. (di seguito Pirelli & C. Luxembourg) e di Pirelli S.p.A.;
- b. la fusione trova il proprio presupposto nelle motivazioni illustrate nelle relazioni del Consiglio degli accomandatari di Pirelli & C. e del Consiglio di amministrazione di Pirelli S.p.A. alle rispettive assemblee degli azionisti;
- c. il progetto di fusione è stato definito con riferimento alle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2002 delle società partecipanti, che coincidono in tutti i casi con i rispettivi bilanci di esercizio. Ai fini della determinazione dei rapporti di cambio e delle valutazioni ad essi funzionali del valore relativo dei capitali economici delle società, si è altresì tenuto conto dei seguenti eventi rilevanti successivi a tale data:
 - (i) l'acquisto da parte di Pirelli & C. di n. 47.973.139 azioni ordinarie Pirelli S.p.A. (pari al 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie) da BZ Group Holding Limited per un corrispettivo complessivo di circa Euro 43,1 milioni;
 - (ii) l'incorporazione di Holy S.r.l. in Olimpia S.p.A. sulla base degli accordi sottoscritti tra i soci di Olimpia S.p.A., Olimpia S.p.A. ed Hopa S.p.A. ed annunciati al mercato il 19 dicembre 2002 (pubblicati ai sensi di legge), ad esito della quale la partecipazione di Pirelli S.p.A. in Olimpia S.p.A. si ridurrà dal 60% al 50,4%;
 - (iii) la prospettata distribuzione del dividendo sull'utile 2002 da parte sia di Pirelli & C. (Euro 0,08 per azione ordinaria ed Euro 0,0904 per azione di risparmio, con un esborso complessivo di Euro 52 milioni circa) sia di Pirelli S.p.A. (Euro 0,0364 per azione di risparmio con un esborso complessivo di Euro 3 milioni circa), sottoposta all'approvazione delle rispettive assemblee degli azionisti; e
 - (iv) l'aumento di capitale *cum* warrant offerto in opzione agli azionisti di Pirelli & C. di cui al successivo paragrafo 2;

Tutto ciò premesso

Si sottopone all'approvazione delle assemblee degli azionisti di Pirelli & C., Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli S.p.A. il presente progetto di fusione per incorporazione.

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla fusione

Società incorporante

Pirelli & C. A.p.A. (Pirelli & C. S.p.A. a seguito della trasformazione di cui in premessa), con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 10, capitale sociale di Euro 339.422.773,56, interamente versato, suddiviso in n. 652.736.103 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 618.317.846 azioni ordinarie e n. 34.418.257 azioni di risparmio, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00860340157, codice fiscale n. 00860340157, costituita a Milano in data 15 maggio 1883 con atto a rogito notaio Stefano Allocchio, rep. n. 10752.

Società incorporande

Pirelli & C. Luxembourg S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 10, (già Pirelli & C. Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo, 13 Boulevard du Prince Henri), capitale sociale di Euro 183.600.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 270.000 azioni ordinarie da nominali Euro 680,00 ciascuna, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03913350967, codice fiscale 03913350967, costituita in Lussemburgo in data 28 febbraio 1997 con atto a rogito notaio Jacques Delvaux.

Pirelli S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Sarca n. 222, capitale sociale di Euro 1.043.707.463,24, interamente versato, suddiviso in n. 2.007.129.737 azioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 1.919.123.721 azioni ordinarie e n. 88.006.016 azioni di risparmio, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00886890151, codice fiscale n. 00886890151, costituita a Milano in data 3 novembre 1920 con atto a rogito notaio Gerolamo Serina, rep. n. 18657.

2. Statuto della società incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla fusione

All'assemblea di Pirelli & C. chiamata a deliberare sulla fusione sarà preliminarmente proposta la trasformazione dell'incorporante in società per azioni, la modifica dell'oggetto sociale ed una serie di conseguenti modifiche statutarie, le une e le altre con efficacia immediata.

Più precisamente, verranno modificati gli articoli 1 (denominazione della società), 2 (oggetto sociale), 7 (convocazione dell'assemblea), 8 (costituzione dell'assemblea), 9 (presidenza delle riunioni assembleari), 10 (amministrazione della società), 11 (convocazione dell'organo amministrativo e maggioranze), 12 (rappresentanza della società), 13 (remunerazione degli amministratori), 14 (cessazione degli amministratori) e 17 (riparto degli utili) dello statuto sociale di Pirelli & C..

Verrà altresì inserito, tra gli articoli 10 e 11, un nuovo articolo, relativo ai poteri del Consiglio di amministrazione, che assumerà la numerazione di articolo 11, con conseguente rinumerazione degli articoli seguenti.

La medesima assemblea, sempre preliminarmente all'assunzione della deliberazione relativa alla fusione, sarà chiamata ad approvare un aumento di capitale *cum warrant* la cui sottoscrizione verrà offerta in opzione agli azionisti di Pirelli & C. antecedentemente all'efficacia della fusione, il tutto con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto della suddetta società.

Più precisamente verrà proposto agli azionisti di Pirelli & C. di approvare:

- a) un aumento del capitale sociale scindibile a pagamento di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68, mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 azioni ordinarie, tutte da nominali Euro 0,52, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta, ad un prezzo pari al valore nominale, per un controvalore complessivo a pronti di massimi Euro 1.014.185.020,68. Ad ogni azione di nuova emissione verrà inoltre abbinato gratuitamente un warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere, a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006, azioni ordinarie Pirelli & C. in ragione di n. 1 nuova azione Pirelli & C. ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo pari al valore nominale;
- b) un conseguente aumento del capitale sociale scindibile a pagamento di massimi nominali Euro 253.546.255,04, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 azioni ordinarie, tutte da nominali Euro 0,52, godimento regolare, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei warrant abbinati alle emittende azioni di cui al precedente punto a), per un controvalore ulteriore a termine di massimi Euro 253.546.255,04.

Sempre sulla base di deliberazioni che verranno proposte alla suddetta assemblea straordinaria, in dipendenza della fusione, e con efficacia dalla decorrenza degli effetti della medesima verso i terzi, verranno ulteriormente modificati gli articoli 5 e 17 (in precedenza rinumerato in art. 18) dello statuto sociale della società incorporante.

Per quanto riguarda l'art. 5, le modifiche dovranno dar atto: (i) dell'aumento di capitale a servizio della fusione, e (ii) dell'attribuzione agli Amministratori di Pirelli & C. della delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 100.000.000 azioni ordinarie Pirelli & C., entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate, in Italia ed all'estero, a norma degli artt. 2441 e/o 2349 cod. civ..

Per quanto riguarda l'art. 17 (rinumerato in art. 18), la modifica è volta ad aumentare dal 5% al 7% del valore nominale delle azioni di risparmio (Euro 0,52 sia per Pirelli & C. sia per Pirelli S.p.A.) il prelievo da effettuarsi in via preferenziale sugli utili annuali (c.d. dividendo preferenziale), calcolati al netto della quota di riserva legale. Quanto sopra al fine di parificare il trattamento economico dei titolari di azioni di risparmio Pirelli & C. a quello previsto per i titolari di azioni di risparmio Pirelli S.p.A.

Copia dello statuto - nella versione che riflette le modifiche che verranno sottoposte all'assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. convocata per approvare, tra l'altro, il presente progetto di fusione, illustrate ai commi precedenti - è allegata in calce al presente progetto di fusione.

All'assemblea di Pirelli & C. verrà inoltre proposto il rinnovo degli organi sociali.

3. Rapporto di cambio delle azioni

Il rapporto di cambio è pari a:

- n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A.;
- n. 10 azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A..

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Le azioni Pirelli & C. Luxembourg (società interamente posseduta dall'incorporante) verranno annullate senza concambio.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante

Pirelli & C. procederà all'attuazione della fusione mediante:

- annullamento senza concambio delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Pirelli & C. Luxembourg, in quanto interamente possedute dall'incorporante;

- annullamento senza concambio delle azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della fusione, di proprietà di Pirelli & C. o di Pirelli & C. Luxembourg;
- annullamento senza concambio delle azioni dell'incorporanda Pirelli S.p.A. che risulteranno, alla data di efficacia della fusione, di proprietà della stessa incorporanda;
- aumento del proprio capitale sociale di massimi nominali Euro 786.127.230,72 mediante emissione di massime numero 1.398.203.116 azioni ordinarie e di massime numero 113.580.020 azioni di risparmio non convertibili del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna aventi godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia verso terzi, da riservare agli azionisti di Pirelli S.p.A. (diversi da Pirelli & C. e Pirelli & C. Luxembourg) sulla base dei rapporti di cambio indicati al precedente paragrafo 3.

La misura dell'aumento di capitale a servizio del concambio rappresenta il massimo teorico alla stregua della struttura dell'azionariato alla data del presente progetto di fusione nell'ipotesi di: (i) integrale esercizio dei n. 46.154.000 "Warrant Mediocredito Lombardo – Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03", validi per sottoscrivere, nel periodo 1 – 31 luglio 2003, n. 1 azione ordinaria Pirelli S.p.A. ogni n. 1 warrant posseduto al prezzo di circa Euro 3,24 per azione, e (ii) integrale esercizio delle opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. nell'ambito dei piani di incentivazione in essere che attribuiscono ai beneficiari il diritto di sottoscrivere massime n. 46.829.692 azioni ordinarie di Pirelli S.p.A..

Al fine di consentire l'esatta divisibilità per il rapporto di cambio delle azioni Pirelli S.p.A. da concambiare, verranno annullate sino ad un massimo di n. 2 azioni ordinarie e sino ad un massimo di n. 6 azioni di risparmio Pirelli S.p.A. che saranno messe a disposizione da un azionista. L'esatto ammontare delle azioni da annullare verrà determinato in sede di stipulazione dell'atto di fusione, tenuto conto del numero di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. possedute da Pirelli & C., Pirelli & C. Luxembourg e dalla stessa Pirelli S.p.A. a quella data, nonché dell'eventuale esercizio dei "Warrant Mediocredito Lombardo – azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03" e dell'eventuale esercizio delle opzioni attribuite da Pirelli S.p.A. ai beneficiari dei piani di incentivazione in essere.

Le azioni Pirelli & C. emesse per soddisfare i rapporti di cambio di cui al precedente paragrafo 3 saranno messe a disposizione degli aventi diritto, in regime di dematerializzazione, per il tramite dei rispettivi depositari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., a partire dalla data di efficacia della fusione, ove di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Ove necessario, agli azionisti di Pirelli S.p.A. sarà assicurata, tramite un intermediario all'uopo incaricato, la possibilità di acquistare o vendere il numero minimo di azioni Pirelli S.p.A. al fine di conseguire un numero intero di azioni Pirelli & C. senza aggravio di spese, bolli e commissioni. Di quanto sopra verrà data notizia tempestiva con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Pirelli & C. e Pirelli S.p.A. provvederanno a rendere note agli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, le modalità necessarie per procedere al concambio delle azioni dopo il perfezionamento della fusione.

Con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, ove di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo, le azioni Pirelli S.p.A. di tutte le categorie verranno revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni di Pirelli & C., ivi incluse quelle di nuova emissione al servizio del concambio, continueranno ad essere quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

5. Data dalla quale le azioni Pirelli & C. di nuova emissione partecipano agli utili

Le azioni ordinarie e di risparmio non convertibili Pirelli & C. di nuova emissione al servizio del concambio avranno godimento 1 gennaio dell'anno di efficacia nei confronti dei terzi della fusione.

6. Data di decorrenza degli effetti della fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione ex art. 2504 *bis* cod. civ., che potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ..

In applicazione del combinato disposto degli artt. 2504 *bis*, comma 3, e 2501 *bis*, n. 6, cod. civ., le operazioni di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli S.p.A. saranno imputate al bilancio di Pirelli & C. a far data dal 1 gennaio dell'anno di efficacia nei confronti dei terzi della fusione, e tale decorrenza sarà assunta anche relativamente agli effetti tributari, ai sensi dell'art. 123, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

I rapporti di cambio spettanti ai titolari di azioni ordinarie e di risparmio Pirelli S.p.A. sono indicati al precedente paragrafo 3.

Per effetto della modificazione all'art. 17 (rinumerato in art. 18) dello statuto sociale conseguente all'approvazione del progetto di fusione, agli azionisti titolari di azioni di risparmio Pirelli & C. (comprese quelle rivenienti dal concambio con azioni di risparmio Pirelli S.p.A.) spetterà un dividendo preferenziale sugli utili pari al 7% del valore nominale delle azioni di risparmio (Euro 0,52) da effettuarsi tramite prelievo in via preferenziale sugli utili annuali, calcolati al netto della quota di riserva legale. Tale modifica avrà effetto dal momento di efficacia della fusione verso i terzi tenuto conto di quanto previsto dal precedente paragrafo 5.

Le azioni di risparmio Pirelli & C. assegnate in concambio delle azioni di risparmio Pirelli S.p.A. avranno tutte le altre caratteristiche di queste ultime.

Quanto ai n. 46.154.000 "Warrant Mediocredito Lombardo – Azioni ordinarie Pirelli S.p.A. 98-03", validi per sottoscrivere, nel periodo 1 – 31 luglio 2003, n. 1 azione ordinaria Pirelli S.p.A. ogni n. 1 warrant posseduto al prezzo di circa Euro 3,24 per azione, si segnala che dell'eventuale esercizio degli stessi si è tenuto conto al fine della determinazione del numero massimo di azioni da emettere al servizio del concambio.

Infine è previsto che Pirelli & C. si sostituisca a: (i) Pirelli & C. Luxembourg quale emittente del prestito obbligazionario "Pirelli & C. Luxembourg S.A., Euro 150.000.000 – 5,125% Guaranteed Notes due 2009", (ii) Pirelli S.p.A. quale emittente del prestito obbligazionario "Pirelli S.p.A., Euro 500.000.000 – 4,875% Notes due 2008", e (iii) Pirelli S.p.A. quale garante del prestito obbligazionario "Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., Euro 500.000.000 – 6,50% Guaranteed Notes due 2007".

Non esistono trattamenti riservati a possessori di titoli diversi da quelli sopra menzionati.

Si specifica, ove occorrer possa, che agli azionisti titolari di azioni ordinarie Pirelli & C. assenti o dissenzienti rispetto alle prodromiche deliberazioni di trasformazione di Pirelli & C. in società per azioni e di modifica dell'oggetto sociale (meglio descritte al precedente paragrafo 2) di cui al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea di Pirelli & C. in parte straordinaria convocata per approvare, tra l'altro, il presente progetto di fusione, ed ai portatori di azioni di risparmio Pirelli & C., spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. da esercitarsi secondo le modalità che verranno indicate in apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale successivamente all'iscrizione delle relative deliberazioni nel Registro delle Imprese.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori della società incorporante e/o delle società incorporande

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori della società incorporante e/o delle società incorporande.

Milano, 11 marzo 2003

Pirelli & C. Accomandita per Azioni
Il Presidente
Dott. Marco Tronchetti Provera

Pirelli Società per Azioni
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Marco Tronchetti Provera

Milano, 2 aprile 2003

Pirelli & C. Luxembourg S.p.A.
Il Presidente
Dott. Pierluigi Zanaboni

Allegato: statuto

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione *Pirelli & C. Società per Azioni*.

Articolo 2

La Società ha per oggetto:

- a) l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti sia in Italia che all'estero;
- b) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti cui partecipa;
- c) la compravendita, il possesso, la gestione od il collocamento di titoli pubblici o privati.

La società potrà compiere tutte le operazioni di qualsiasi genere – esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico – inerenti all'oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha sede in Milano, Via G. Negri n. 10.

Articolo 4

La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 339.422.773,56 (trecentotrentanovemilioni quattrocentoventiduemilasettecentosettantatré virgola cinquantasei) diviso in n. 652.736.103 (seicentocinquanta due milioni settecentotrentaseimilacentotré) azioni da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, di cui n. 618.317.846 (seicentodiciottomilioni trecentodiciassettemilaottocentoquaranatsei) azioni ordinarie e n. 34.418.257 (trentaquattromilioni quattrocentodiciottomiladuecentocinquantasette) azioni di risparmio.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 103.291.379,81 (centotremilioni duecentonovantunomilatrecentosettantanove virgola ottantuno) e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa. L'aumento di capitale potrà avvenire mediante emissione, anche con sovrapprezzo, di azioni sia

ordinarie sia di risparmio e dovrà essere riservato agli azionisti e/o portatori di obbligazioni convertibili.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 22 dicembre 1998 è stata attribuita agli amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni anche convertibili sia in azioni ordinarie sia in azioni di risparmio, o con warrants validi per la sottoscrizione di dette azioni, per un ammontare massimo di nominali Euro 206.582.759,63 (duecentoseimilionicinquecentottantaduemilasettecentocinquantanove virgola sessantatre) e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione stessa, con conseguente eventuale aumento del capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti del ---- ha deliberato di:

- a) aumentare il capitale sociale, a pagamento in via scindibile entro e non oltre il 31 dicembre 2003, di massimi nominali Euro 1.014.185.020,68 (unmiliardoquattordicimilionicinquecentocinquemilaventi virgola sessantotto), mediante emissione di massime n. 1.950.355.809 (unmiliardonovecentocinquantamilionitrecentocinquantacinquemilaottocentonove) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna, godimento 1 gennaio 2003, da offrire in opzione agli azionisti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale, nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di qualsiasi categoria posseduta;
- b) abbinare gratuitamente ad ogni azione di cui al punto a) un warrant, circolabile separatamente, valido per sottoscrivere in qualsiasi momento a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2006 n. 1 nuova azione ordinaria Pirelli & C., godimento regolare e del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue), ogni n. 4 warrant posseduti, ad un prezzo unitario pari al valore nominale;
- c) aumentare conseguentemente il capitale sociale, a pagamento in via scindibile, entro e non oltre il 30 giugno 2006, di massimi nominali Euro 253.546.255,04 (duecenocinquantremilionicinquecentoquarantaseimiladuecentocinquantacinque virgola zeroquattro), mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 487.588.952 (quattrocentottantasettemilionicinquecentottantomilanovecentocinquantadue) azioni ordinarie, del valore nominale unitario di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei massimi n. 1.950.355.809 (unmiliardonovecentocinquantamilionitrecentocinquantacinquemilaottocentonove) warrant di cui al precedente punto b).

L'assemblea straordinaria degli azionisti del ---- che ha approvato la fusione per incorporazione in Pirelli & C. S.p.A. di Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. e Pirelli S.p.A. ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio del concambio di massimi nominali Euro 786.127.230,72

(settecentoottantaseimilionicentoventisettemiladuecentotrenta virgola settantadue) mediante emissione di massime n. 1.398.203.116 (unmiliardotrecentonovantottomilioniduecentotremilacentosedici) azioni ordinarie e di massime n. 113.580.020 (centotredicimilionicinquecentoottantamilaventi) azioni di risparmio del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna aventi godimento dal 1 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia verso terzi, da riservare agli azionisti di Pirelli S.p.A. diversi da Pirelli & C. S.p.A. e Pirelli & C. Luxembourg S.p.A. sulla base del rapporto di cambio di: (i) n. 4 azioni ordinarie Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 3 azioni ordinarie Pirelli S.p.A., e (ii) n. 10 azioni di risparmio non convertibili Pirelli & C. di nuova emissione per ogni n. 7 azioni di risparmio non convertibili Pirelli S.p.A..

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del ---- è stata attribuita agli Amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, fino ad un massimo di n. 100.000.000 (centomilioni) azioni ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008, da attribuire a dirigenti e quadri della società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di queste ultime, in Italia ed all'estero, a norma degli articoli 2441 e/o 2349 cod. civ.

Articolo 6

Le azioni si dividono in azioni ordinarie ed azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna; esse sono nominative o al portatore in quanto consentito dalla legge, ed in questo caso tramutabili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

Le azioni di risparmio non danno diritto a voto e, salvo quanto diversamente disposto dalla legge, sono al portatore.

A richiesta e a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative.

Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e ai privilegi previsti dalla legge e in altre parti del presente statuto, hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale; in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Le azioni di risparmio conservano i diritti e i privilegi di cui alla legge e al presente statuto anche in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.

Al fine di assicurare al rappresentante comune degli azionisti di risparmio adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, al medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette operazioni.

In caso di aumento del capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie.

In caso di aumento del capitale mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di azioni di risparmio:

- a) i possessori di azioni ordinarie hanno diritto di ricevere in opzione azioni ordinarie e, per l'eventuale differenza, azioni di risparmio;
- b) i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio e, per l'eventuale differenza, azioni ordinarie.

ASSEMBLEA

Articolo 7

La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Data la natura dell'attività sociale e le particolari esigenze che ne conseguono l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 8

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge.

Il *quorum* deliberativo per la nomina degli amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Articolo 9

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età. In caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea tra i soci presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'assemblea sia designato un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito.

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario dell'assemblea o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio designato dal Presidente dell'assemblea.

Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 10

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette a ventitre membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Presidente e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.

Il Consiglio nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.

Fino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.

Articolo 11

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'azienda sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o del presente statuto spettano all'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle sue controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio sindacale.

Per la gestione dell'azienda sociale il Consiglio è autorizzato a delegare quei poteri che crederà di conferire ad uno o più dei suoi membri, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma sociale individualmente o collettivamente come esso crederà di stabilire.

Esso può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, la cui retribuzione sarà stabilita dall'assemblea.

Esso può inoltre nominare uno o più comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare la struttura di *corporate governance* alle raccomandazioni di tempo in tempo emanate dalle competenti autorità.

Infine il Consiglio può nominare Direttori Generali, Vice Direttori Generali, Direttori, Vice Direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando poteri ed

attribuzioni. La nomina dei Direttori, dei Vice Direttori e dei procuratori per singoli atti, o categorie di atti, può anche essere dal Consiglio deferita agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Articolo 12

Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci nella sede sociale od in quell'altro luogo che sarà fissato nella lettera di invito, ogni qualvolta esso lo creda opportuno nell'interesse sociale, o quando ne sia fatta richiesta da uno degli Amministratori Delegati oppure da almeno due sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare, anche in assenza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le convocazioni si fanno con lettera, telegramma, telex o telefax inviati almeno cinque giorni prima (o, in caso di urgenza, almeno sei ore prima) di quello dell'adunanza, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Le adunanze del Consiglio, e quelle del Comitato esecutivo, possono essere tenute per teleconferenza o per videoconferenza. In tal caso devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo si considerano tenute nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed occorre la maggioranza dei voti espressi. A parità di voti prevarrà il partito cui accede il Presidente.

Le deliberazioni, anche se assunte in adunanze tenute per teleconferenza o per videoconferenza, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione. Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

Articolo 13

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti dal Consiglio di amministrazione, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, se nominati.

Ciascuno dei predetti avrà comunque ampia facoltà di promuovere azioni e ricorsi in sede giudiziaria e in qualunque grado di giurisdizione, anche nei giudizi di revocazione e di cassazione, di presentare esposti e querele in sede penale, di costituirsi parte civile per la società in giudizi penali, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le

giurisdizioni amministrative, di intervenire e resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la società conferendo all'uopo i necessari mandati e procure alle liti.

Il Consiglio e, nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio medesimo, il Presidente nonché, se nominati, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, sono autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio a Direttori ed in generale a dipendenti ed eventualmente a terzi.

Articolo 14

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, un compenso annuale stabilito dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, secondo comma, cod. civ.

Articolo 15

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 16

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da Pirelli & C..

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale subentrano,

rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

BILANCIO – RIPARTO UTILI

Articolo 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18

Gli utili netti annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva, sono ripartiti come segue:

- a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino alla concorrenza del sette per cento del loro valore nominale; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al sette per cento del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; gli utili, che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del loro valore nominale;
- b) fermo restando quanto sopra stabilito in ordine al dividendo complessivo maggiorato spettante alle azioni di risparmio, alle azioni ordinarie è attribuito un importo fino alla concorrenza del cinque per cento del loro valore nominale.

Gli utili che residuano saranno distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 20

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.